



RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE DEL CONSIGLIO D'EUROPA SU UN APPROCCIO INTEGRATO IN MATERIA DI SICUREZZA FISICA, SICUREZZA PUBBLICA E ASSISTENZA ALLE PARTITE DI CALCIO ED ALTRI EVENTI SPORTIVI, FATTA A SAINT-DENIS IL 3 LUGLIO 2016

Art. 5 (Traduzione non ufficiale)

-- Sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza negli stadi sportivi

1. Le Parti assicurano che il quadro legale, regolamentare o amministrativo imponga agli organizzatori di un evento, in consultazione con gli altri enti, di fornire un ambiente sicuro per tutti i partecipatni e gli spettatori. 2. Le Parti assicurano che le competenti autorità pubbliche attuino regolamenti o meccanismi volti a garantire l'efficacia di procedure di omologazione degli stadi, meccanismi di certificazione e regolamenti di sicurezza fisica in generale e ne assicurano applicazione, monitoraggio ed attuazione. 3. Le Parti impongono agli enti pertinenti di assicurare che la progettazione di stadi, infrastrutture e relativi meccanismi di gestione delle folle rispondano a standard e buone prassi nazionali ed internazionali. 4. Le Parti incoraggiano gli enti pertinenti ad assicurare che gli stadi forniscano un ambiente inclusivo e accogliente per tutte le componenti della società, inclusi bambini, anziani e disabili, e ricomprendano, in particolare, la previsione di elementi sanitari e di ristoro e condizioni decorose per tutti gli spettatori. 5. Le Parti assicurano che meccanismi operativi degli stadi siano completi; prevedano un efficace raccordo con polizia, servizi di emergenza ed enti associati; e comprendano politiche e procedure chiare che possano avere influenza su materie come la gestione delle folle e gli associati rischi di sicurezza fisica e sicurezza pubblica, in particolare: - l'uso di strumenti pirotecnici; - qualsiasi comportamento violento o proibito; e - qualsiasi comportamento razzista o discriminatorio. 6. Le Parti impongono agli enti pertinenti di assicurare che tutto il personale, dai settori pubblico e privato, coinvolto nel rendere le partite di calcio e gli altri eventi sportivi sicuri e accoglienti sia equipaggiato e addestrato a svolgere le proprie funzioni efficacemente ed in maniera appropriata. 7. Le Parti incoraggiano gli enti pertinenti ad evidenziare il bisogno per giocatori, allenatori o altri rappresentanti delle squadre partecipanti ad agire in accordo con i principi fondamentali dello sport, come la tolleranza, il rispetto ed il fair play, e a riconoscere che agire in una maniera violenta, razzista o provocatoria può avere un impatto negativo su sul comportamento degli spettatori.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza alle partite di calcio ed altri eventi sportivi, fatta a Saint-Denis il 3 luglio 2016
Estremi	Legge 17 luglio 2020, n. 94
Partizione	Traduzione non ufficiale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 2020

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-94-2020/traduzione-non-ufficiale-art-5>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it